



COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n._64 del 03/12/2018

ART. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente gli interventi a diretta finalità turistica, ivi compresi quelli a sostegno di, azioni di marketing, promozione turistica, culturale e di eventi, nonché gli interventi paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali (verde pubblico e decoro urbano).
3. Il presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Piazza Armerina

ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Piazza Armerina che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;

ART. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera eguale tra le strutture ricettive, pari a € 2,00 (due), eccetto le strutture ricettive all'aperto o aree camper pari a € 1,00 (uno) dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia, fino al massimo di € 5 (cinque) per notte di soggiorno.

2. Il Comune di Piazza Armerina comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 5 – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino a 8 anni di età;
 - b) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
 - c) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - e) I gruppi scolastici fino al primo grado di istruzione.
2. Le esenzioni e le riduzioni di cui a i punti b, c, d, sono subordinate previa presentazione di certificato di ricovero, alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione e documentazione idonea.

ART.6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono all'arrivo l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Piazza Armerina entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico o c/c bancario;
 - b) mediante c/c postale.

ART.7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Piazza Armerina modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del compiuto della stessa.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, a mezzo email, pec, via telematica (ove previsto) o consegnati al protocollo del

Comune.

3. I soggetti indicati nell'at.3 co.2, qualificati come Agenti Contabili, hanno l'obbligo della presentazione al Comune di Piazza Armerina – Ufficio Ragioneria – entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero entro il 30 gennaio, del conto della gestione redatto su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/196 (modello 21 – Conto di Gestione). La presentazione al Comune di detto modello, in copia originale debitamente compilata e sottoscritta, potrà avvenire mediante consegna all'ufficio protocollo, tramite posta raccomandata, oppure, previa apposizione della firma digitale, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ragioneria@pec.comunepiazzaarmerina.it oppure info@pec.comunepiazzaamerina.it; Non è ammesso l'invio del Conto della gestione tramite fax o posta elettronica ordinaria.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno altresì l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ART. 8 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7;
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 e 162, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

ART.9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 Dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta , si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.lgs n. 472 del 1997.
3. Per il mancato versamento al Comune di Piazza Armerina delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'art. 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2 e comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) a € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 7

bis del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n.689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 100,00 (cento), ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di mancato versamento dell'imposta su base trimestrale, L'Amministrazione Comunale revocherà le autorizzazioni e licenze rilasciate al titolare della struttura ricettiva resasi morosa.
6. Tenuto conto che i gestori delle strutture ricettive, che provvedono all'incasso dell'imposta di soggiorno, assumono la veste di incaricato di pubblico servizio e, quindi, di Agente Contabile, il mancato riversamento delle somme incassate a titolo di imposta, integra il delitto di peculato ai sensi dell'art.314 c.p.. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Tributi presenterà al Comandante della Polizia Municipale apposita relazione – Quest'ultimo provvederà all'istruzione e successiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria della notizia di reato nei modi e termini di cui all'art.331 e segg. Codice penale.

ART. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la Normativa vigente.

ART. 11 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di anni cinque dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10 (dieci).

In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione.

ART. 12 – CONTENZIOSO

Le controversie relative all'imposta sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.lgs 31 Dicembre 1992, n. 546 e per reati penali alla giurisdizione della Procura della Repubblica di Enna.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01 Gennaio 2019.